

VIVISEZIONE

Cenni storico-legislativi

Nozione

Vivisezione significa, alla lettera, separazione di organi o tessuti viventi per operazione chirurgica (dal latino *vivum secare*: tagliare un essere vivente). Tale definizione pecca, tuttavia, per eccesso e per difetto. Da un lato, infatti, finisce per essere ricompresa nel concetto di vivisezione anche la chirurgia sugli uomini mentre, almeno nel linguaggio corrente, l'espressione ha esclusivamente riferimento agli animali; dall'altro, devono considerarsi opera di vivisezione anche esperimenti biologici di diverso tipo aventi ad oggetto gli animali (ad es. il far mancare gli elementi della nutrizione, l'iniettare germi o tossine di malattie, il saggiare l'azione fisiologica di farmaci o di agenti fisici, termici, elettrici, radianti: **Foà, C., Vivisezione**, in Enc. it., XXXV, Roma, 1937 (rist. 1950), 530 s.

Il concetto giuridico di vivisezione non può perciò essere determinato che alla stregua dei precetti disciplinanti il fenomeno; ad essi, pertanto, occorrerà preliminarmente aver riguardo esaminando la normativa per quel che più direttamente interessa il diritto pubblico.

Cenni storici

(sino all'attuale disciplina normativa D.L. 27.1.1992 n. 116)

Dalla lettura dei testi legislativi immediatamente successivi alla Unità nazionale appare evidente che la vivisezione viene considerata sotto un profilo in massima parte correlato al diritto penale.

Il contenuto dei precetti mostra, tuttavia, come, l'assetto sanzionatorio sia la risultante di riflessioni meno episodiche: tanto per esemplificare, va ricordato che nel codice penale del 1889 è stabilito (art. 491) che "colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma di fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone l'animale ad esperimenti tali da destare ribrezzo", soggiace alla pena dell'ammenda sino a lire cento. Nella relazione parlamentare si legge l'effettivo valore precettivo di tale disposizione, che sembra quasi obliterare l'aspetto propriamente punitivo per riferirsi, invece, alle semplici modalità di attuazione della vivisezione: "deve il legislatore lasciar libera l'azione della scienza: ma della vera scienza, né dell'abuso, né dell'impostura: onde saranno di certo meritevoli di punizione coloro che sotto la sembianza di studio, sottopongono l'animale ad esperimenti dolorosi oltre il bisogno".

La prima disciplina amministrativa sul tema è contenuta però soltanto nella **legge 12.6.1913 n. 611** (concernente provvedimenti per la protezione degli animali).

L'art. 9 di tale testo normativo stabilisce che "gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle università o in altri istituti scientifici del Regno, o dai sanitari o veterinari

addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministro della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi ove gli esperimenti potranno essere eseguiti. La domanda dovrà essere munita anche dalla firma del preside della facoltà di medicina di una università del Regno"

Come si vede, tale disciplina legislativa considerava, in via di principio, giustificate le operazioni di vivisezione in relazione a particolari posizioni di legittimazione (per lo più accademiche), mentre una autorizzazione amministrativa (licenza) veniva richiesta per il *quisque de populo* che intendesse eseguire esperimenti scientifici su animali.

Questo regime che, nella sostanza, escludeva qualsiasi forma di controllo sull'attività vivisettoria – perché, una volta ottenuta l'autorizzazione, la persona di essa munita era libera di operare senza alcuna direzione scientifica e senza alcuna vigilanza – restò a lungo operante nel nostro diritto positivo.

Fu solo con la **legge 10.2.1927, n. 292**, che il trattamento della vivisezione incontrò più serie e concrete restrizioni, stabilendosi che gli esperimenti potessero essere permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori.

La successiva disciplina in materia di vivisezione, una disciplina, come si vedrà, in (minima) parte tuttora vigente, deriva **dalla legge 12.6.1931, n. 924 integrata e modificata dalla legge 1°5.1941, n. 615**.

Con maggiore precisione tecnica, l'art. 1, 1° comma di tale legge parificava alla vivisezione tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo e funzionalizzava le operazioni vivisettorie allo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale.

Una duplice forma di garanzia, rispettivamente, oggettiva e soggettiva, veniva poi predisposta: era sancito, infatti, l'obbligo di esecuzione delle operazioni negli istituti e laboratori scientifici del Regno (nel senso di istituti e laboratori pubblici, anche non riconducibili a mere articolazioni dell'apparato statale: **Iannotta**, Vivisezione; era stabilita, poi, la diretta responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori.

Tali forme di "controllo" escludevano, quindi, l'esistenza di un paradigma permissivo per l'esercizio della vivisezione, che doveva considerarsi, invece, di regola vietato.

Questo stando alla lettera della legge. Ove però si discenda da un esame sistematico del testo legislativo, si scorge come fossero stati contemplati una serie di "permessi" all'espletamento di procedimenti vivisettori, tali sia dal punto di vista soggettivo sia da quello oggettivo, da estendere in modo considerevole l'ambito di operatività di queste pratiche.

Così, dal primo punto di vista, va ricordato che il Ministro per l'interno, sostituito da quello della sanità dopo che l'art. 2, n. 1, legge 1°3.1958, n. 29, dispose il passaggio al Ministero della sanità delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che, ai sensi dell'art. 2, 1° co., d.luog. 31.7.1945, n. 466, era titolare delle competenze già spettanti al Ministero per l'interno in materia di igiene e sanità, nelle quali rientra la vivisezione, in quanto mezzo di sperimentazione, di didattica relativamente alle discipline sanitarie e di ricerca sanitaria in genere, di concerto con il Ministero

della pubblica istruzione, poteva consentire (art. 1, 4° co., legge n. 924 del 1931), "nei soli casi di eccezionale, riconosciuta importanza", l'esecuzione della vivisezione e di altri esperimenti su animali anche a chi non fosse munito dei titoli indicati nel 5° co. dello stesso articolo. Nella sostanza, quindi, erano abilitati ad eseguire operazioni vivisettorie, in via generale, i laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali (era sufficiente, peraltro, il diploma di laurea, senza la necessità di superamento degli esami di abilitazione o l'iscrizione all'albo professionale) e gli studenti delle relative facoltà che avessero compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e – come si è detto – sotto la responsabilità dei direttori di istituti e laboratori scientifici (art. 1, 3° co.).

Quanto agli altri soggetti abilitati ad eseguire la vivisezione, la legge non richiedeva alcun titolo di legittimazione essendo attribuita (art. 1, 4° co.) "al Ministro dell'interno" (poi sostituito con quello della sanità) "d'intesa col Ministro della educazione nazionale" (poi, ovviamente, della pubblica istruzione) la facoltà "di consentire nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza", previa domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'istituto in cui gli esperimenti avrebbero dovuto essere eseguiti, la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non fosse munito dei titoli sopra indicati.

Dal secondo punto di vista (quello oggettivo) era consentita la vivisezione a semplice scopo didattico (art. 1, 3° co.) soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non fosse possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Inoltre, la vivisezione su cani e gatti, "normalmente vietata" (art. 1, 4° co.), era permessa a due condizioni: che fosse ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e che non fosse assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie.

Altre disposizioni della legge n. 924 del 1931 disciplinavano le modalità di espletamento della vivisezione.

Anche qui le affermazioni di principio sembrano offuscate dalle corrispondenti eccezioni: Veniva affermato cos' (art. 2, 1° co.) che la vivisezione poteva essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale che avesse efficacia per tutta la durata dell'operazione, ma subito si aggiungeva che all'uso dell'anestetico poteva non ricorrersi nei casi in cui tale provvedimento fosse incompatibile in modo assoluto con i fini dell'esperimento; era sancito (art. 2, 3° co.) il divieto di servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto a vivisezione, ma si escludeva l'operatività del divieto nei "casi di assoluta necessità scientifica".

Per quel che attiene al regime dei controlli, l'art. 4 sanciva l'obbligo per i direttori degli istituti e dei laboratori nei quali si eseguissero esperimenti vivisettori di tenere un registro nel quale dovevano essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti; tali dati avrebbero dovuto essere poi trasmessi dai direttori (degli istituti e laboratori), al termine di ogni anno accademico, ai rettori delle università che, a loro volta, avrebbero dovuto farli recapitare al Ministro per la sanità ed al Ministro per la pubblica istruzione.

Analogo obbligo gravava, secondo quanto stabilito dall'art. 4, 3° co., sui direttori di istituti o di laboratori, indipendenti dalle università, i quali avrebbero dovuto trasmettere i dati al medico provinciale perché ne curasse la trasmissione ai Ministri per la sanità e per la pubblica istruzione.

Le prescrizioni in parola appaiono in funzione dell'opera di vigilanza sull'attività vivisezionaria, sia essa sottoposta o no ad autorizzazione, opera che, peraltro, avrebbe potuto essere esplicitata anche preventivamente da parte degli organi a ciò preposti.

Disponeva al riguardo l'art. 5 che la vigilanza sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali nei quali si eseguono esperimenti sopra gli animali era affidata al medico provinciale, il quale si avvaleva dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art. / legge 11.4.1938, n. 612, che fossero laureate in medicina e chirurgia o medicina veterinaria, operanti secondo le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferivano direttamente per i provvedimenti del caso.

L'attività di vigilanza a livello locale era affidata, invece, alla competenza regionale.

Stabiliva infatti l'art. 13, n. 19, d.P.R. 14.1.1972, n. 4, che, ai sensi dell'art. 17, lett. b) legge 16.5.1970, n. 281, venisse delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali.

Trattatasi, quindi, di competenza amministrativa delegata dallo Stato alla regione, la quale avrebbe potuto anche intervenire a riorganizzare il servizio di vigilanza (**Iannotta**)

L'inserimento nel d. P.R. n. 4 del 1972 della vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione non può non destare qualche perplessità, concernendo tale testo normativo il trasferimento alla regione a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, mentre la vivisezione sembra appartenere più all'ambito della ricerca scientifica. Probabilmente, l'intervento normativo in tale sede non trova tanto la sua giustificazione *ratione materiae* quanto in considerazione della (sia pur concorrente) competenza del Ministro per la sanità al rilascio delle autorizzazioni e dei poteri di controllo spettanti al suo apparato.

La regione avrebbe potuto poi delegare ai comuni o a concorsi di comuni l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13, n. 19 (si veda, per una soluzione in senso negativo, legge regionale Umbria 14.11.1974, n. 59, che all'art. 13, lett. g, riserva alla regione la vigilanza sugli istituti per la vivisezione di animali).

Rimaneva, peraltro, qualche dubbio circa la portata delle residue competenze statali in tema di vigilanza sulla vivisezione e sulla titolarità del relativo esercizio, ferma restando la competenza generale del Ministro della sanità ad esercitare ogni forma di controllo a livello centrale, anche al fine di promuovere, d'intesa col Ministro della pubblica istruzione, il riesame dei provvedimenti di autorizzazione precedentemente emessi (**Iannotta**)

L'attività di vigilanza consentiva, quindi, anche attraverso l'esame delle certificazioni di cui all'art. 4, di stabilire se fossero state osservate le norme di legge e le prescrizioni dell'autorizzazione nei casi in cui questa fosse richiesta, legittimando conseguentemente, in tale ultimo caso, la revoca dell'autorizzazione.

Nella ipotesi, invece, in cui per l'esercizio dell'attività vivisettoria non fosse richiesto alcun atto permissivo, l'opera di vigilanza avrebbe consentito, soprattutto, l'accertamento delle violazioni amministrative e penali.

L'art. 5 *bis* della legge n. 924 del 1931 (nella aggiunta apportata dall'art. 3 legge n. 615 del 1941) stabiliva che i trasgressori ai precedenti artt. 1,2,3,4 fossero puniti con l'ammenda da L: 20.000 a 50.000 (le pene pecuniarie sono indicate nell'importo risultante dall'aumento di cui all'art. 3 legge 12.7.1961, n. 603)

La contravvenzione in parola era stata peraltro depenalizzata dalla legge 24.12.1975, n. 706, e poi assoggettata alla disciplina di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, che ha profondamente innovato il regime delle sanzioni amministrative (di carattere punitivo) dettando anche una disciplina generale nella materia.

La detta violazione amministrativa poteva peraltro concorrere, nei casi di violazione degli artt. 2 e 3, con la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali).

Va però precisato che, secondo la giurisprudenza (Cass.pen. 25.9.1978, in *Cass .pen. Mass.*, 1980, 380 ss.) in ciò contrastata dalla dottrica (**Coppi** "Appunti in tema di esperimenti su animali, *ivi*, 383), nei casi in cui le sperimentazioni venissero effettuate per fine didattico o scientifico, doveva paradigmaticamente escludersi la possibilità di concorso tra contravvenzione e violazione amministrativa ove le sperimentazioni stesse non fossero compiute in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblici e non fossero tale da destare ribrezzo; ciò perché le violazioni di cui alla legge 12.6.1931, n. 924, pur seendo sanzionate da pene pecuniarie di carattere amministrativo, non potevano essere assunte ad elementi integratori del reato di cui all'art. 727 c.p. le cui ipotesi, distinte ed autonome, si realizzano con una condotta specificamente prevista, accompagnata dall'elemento psicologico consistente nella coscienza e volontà di incrudelire verso animali.

Fonti normative

Legge 12.6.1931 n. 924 (*Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi ed uccelli*)

Legge 1°5.1941 n. 615 (*Modificazioni alla legge 12.6.1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo*)

D.P.R. 14.1.1972 n. 4 (*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici*)

Bibliografia

FOA' – *Vivisezione*, in *Enc. it.*, XXXV, Roma, 1937 (rist 1950), 530 s.

IANNOTTA – *Vivisezione*, in *Nss. D.I.*, XX, Torino, 1975, 1035 ss.

COPPI – *Maltrattamento o mal governo di animali*, in *Enc. dir.* XXV Milano 1975